*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 120° — Numero 174

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Mercoledì, 27 giugno 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

| | | |
|---|---|---|
| Annuo | con supplementi ordinari | L. 60.000 |
| Semestrale | » » » | » 32.000 |
| Trimestrale | » » » | » 17.000 |
| Annuo | senza supplementi ordinari | L. 46.500 |
| Semestrale | » » » | » 24.500 |
| Trimestrale | » » » | » 12.700 |

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 174 DEL 27 GIUGNO 1979:

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1978.
**Approvazione delle « Norme interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso della vita umana in mare tra i vari organi dello Stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazioni ».**

**(5170)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1978, n. **1085.**

**Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

*Articolo unico*

La tabella n. 1 (art. 27), annessa allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificata nel senso che l'organico dei posti di professore di ruolo viene ampliato come segue:

facoltà di giurisprudenza (aggiunti tre posti): totale 18;

facoltà di scienze politiche (aggiunti due posti): totale 9;

facoltà di economia e commercio (aggiunti cinque posti): totale 21 + 1;

facoltà di lettere e filosofia (aggiunti tre posti): totale 22 + 1;

facoltà di magistero (aggiunti sei posti): totale 17 + 2;

facoltà di agraria (aggiunti tre posti): totale 10 + 3;

facoltà di medicina e chirurgia: totale 30 + 1;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (aggiunto un posto): totale 6.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1978

LEONE

MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno* 1979
*Registro n.* 50 *Istruzione, foglio n.* 171

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. **1086.**

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari alla stessa facoltà dell'Università di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, adottata il 12 ottobre 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla seconda cattedra di diritto ecclesiastico della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, adottata l'11 novembre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Francesco Zanchini di Castiglionchio e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla seconda cattedra di diritto ecclesiastico della stessa facoltà dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto ecclesiastico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, è attribuito, unitamente al titolare dott. Francesco Zanchini di Castiglionchio, alla seconda cattedra di diritto ecclesiastico della stessa facoltà dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno* 1979
*Registro n.* 50 *Istruzione, foglio n.* 170

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **241.**

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di magistero dell'Università di Salerno;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Salerno del 9 marzo 1978 che consente il passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua francese della facoltà di economia e commercio;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno del 6 giugno 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di lingua francese dell'Università stessa al fine di sopperire alla mancanza di personale assistente e per poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di lingua e letteratura francese dell'Università di Salerno risulta attualmente ricoperto dal dottor Luigi Primicile Carafa e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di lingua francese della facoltà di economia e commercio dell'Università medesima;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di magistero dell'Università di Salerno con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Luigi Primicile Carafa, alla cattedra di lingua francese della facoltà di economia e commercio dell'Università medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *giugno* 1979
*Registro n.* 50 *Istruzione, foglio n.* 43

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **242**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: « terapia intensiva ».

Art. 74 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto l'istituto policattedra di chirurgia toracica e cardiovascolare.

Nello stesso elenco l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali muta denominazione in quella di « istituto policattedra di scienze neurologiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *giugno* 1979
*Registro n.* 50 *Istruzione, foglio n.* 172

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1979.

**Rinnovo del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 19 luglio 1976, concernente la nomina del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il triennio 1° marzo 1976-28 febbraio 1979;

Visti i successivi decreti con i quali si è provveduto alla sostituzione del presidente e di alcuni membri nonchè alla nomina di quattro nuovi componenti di detto consesso;

Visto l'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione dell'organo collegiale anzidetto per un quinquennio;

Viste le designazioni formulate dal Ministero di grazia e giustizia, dal Ministero della difesa, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dalle associazioni interessate;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il presidente di sezione della Corte dei conti dottor Antonio Dussoni è confermato presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il quinquennio 1° marzo 1979-29 febbraio 1984.

Art. 2.

Per il quinquennio 1° marzo 1979-29 febbraio 1984 sono confermati membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori:

Amatucci dott. Elio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Apicella dott. Vincenzo, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Atella dott. Pietro, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Bagnoli dott. Urio, presidente onorario della Corte dei conti;

Barbato dott. Beniamino, consigliere della Corte dei conti;

Bausano dott. Guido, contrammiraglio in ausiliaria;

Benedetti Pietro, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Benvenuto geom. Franco, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Boschi avv. Vincenzo, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Brienza Giuseppe, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Brignola dott. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Cano dott.ssa Giovanna, primo dirigente a riposo del Ministero del tesoro;

Cantarini dott. Fernando, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Catena dott. Giovanni, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
Ciminelli dott. Arnaldo, dirigente superiore a riposo del Ministero del tesoro;
Cruciani dott. Francesco, dirigente superiore del Ministero del tesoro;
Dall'Aglio dott. Vincenzo, tenente generale medico C.S.A., in congedo assoluto;
De Amicis dott. Danilo, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
De Biasi dott. Pietro, magistrato di Cassazione;
Delfini dott. Danilo, consigliere della Corte dei conti;
de Maria dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti;
De Matteo dott. Giovanni, magistrato di Cassazione;
De Rosa dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti;
De Vivo dott. Antonio, tenente colonnello medico dell'Esercito, in ausiliaria;
Di Pace prof. avv. Pasquale, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Di Pasquale dott. Gerardo, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
Elia dott. Dionigi, ispettore generale a riposo del Ministero del tesoro;
Ferrara dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti;
Ferrucci dott. Romeo, consigliere della Corte dei conti;
Fisichella dott. Pietro, colonnello medico dell'Esercito, in ausiliaria;
Floccia dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
Gallucci dott. Plinio, consigliere della Corte dei conti;
Giovannini avv. Giorgio, consigliere di Stato;
Graziadio dott. Vincenzo, dirigente superiore del Ministero del tesoro;
Greco prof. Marcello, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
Ingami Carolina, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
Lanzafame dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti;
La Tegola dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;
Maconio dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti;
Malvezzi dott. Sergio, dirigente superiore del Ministero del tesoro;
Mancuso dott. Ennio, vice procuratore generale della Corte dei conti;
Meo dott. Giovanni, magistrato di Cassazione;
Naccarato dott.ssa Adriana, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
Napoleone dott. Andrea, tenente generale medico dell'Esercito, in ausiliaria;
Orefice dott. Raffaele, consigliere della Corte dei conti;
Pascalino dott. Pietro, magistrato di Cassazione;
Petruzzi dott. Fulvio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
Pietranera dott. Erminio, consigliere della Corte dei conti;
Pochettino dott. Sergio, presidente di sezione della Corte dei conti;
Prinzivalli dott. Vincenzo, consigliere della Corte dei conti;
Rinaldi avv. Vincenzo, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
Risca dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
Romeo dott. Bruno, dirigente superiore a riposo del Ministero del bilancio;
Rosa dott. Giorgio, primo referendario della Corte dei conti;
Russo dott. Orfeo, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
Sanzi dott. Giuseppe, primo referendario della Corte dei conti;
Silocchi dott. Luigi, magistrato di Cassazione;
Spadaccini dott. Giuseppe, vice procuratore generale della Corte dei conti;
Spagnoli dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti;
Sterlicchio dott. Giovanni, consigliere di Stato;
Storaci dott. Carmelo, consigliere della Corte dei conti;
Tempesti dott. Vittorio, maggiore generale medico C.S.A.;
Tomei dott. Albino, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
Viciconte Italo, invalido per la lotta di liberazione;
Vitaliti dott. Antonino, dirigente generale a riposo del Ministero del tesoro;
Zaccagnini avv. Mario, congiunto di caduto per la lotta di liberazione;
Zavatteri dott. Pietro, maggiore generale medico dell'Esercito, in ausiliaria;

Art. 3.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 29 febbraio 1984, sono nominati componenti del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori:
Alì dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti;
Berliri dott. Giuseppe, primo referendario della Corte dei conti;
Berruti dott. Alberto, consigliere di Stato;
D'Orsi dott. Vincenzo, magistrato di Cassazione;
Liistro dott. Antonio, magistrato di corte d'appello;
Pinnarò dott. Salvatore, magistrato di Cassazione;
Ruggeri dott. Nello, dirigente superiore del Ministero del tesoro, a riposo;
Salvatore prof. dott. Antonio, dirigente superiore del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *maggio* 1979
*Registro n.* 11 *Tesoro, foglio n.* 97

**(5284)**

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

**Modificazioni agli articoli 8 e 13 del decreto ministeriale 26 luglio 1967, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 13 del decreto interministeriale 26 luglio 1967, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.);

Visti gli articoli 25 e seguenti della legge 15 febbraio 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.);

Vista la determinazione n. 1342 della Corte dei conti - Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con la quale, in occasione del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per gli anni 1968-75, ha formulato rilievo in ordine alla mancata istituzione di un organo di controllo interno dell'I.N.F.N. del tutto distinto da quello del C.N.E.N.;

Vista inoltre la deliberazione del 12 marzo 1976, con la quale il consiglio direttivo dell'I.N.F.N. ai sensi dell'art. 11, penultimo comma, del decreto ministeriale 26 luglio 1967 ha istituito il Laboratorio nucleare del sud a Catania;

Vista la deliberazione n. 711 del 3 luglio 1978, con la quale il consiglio direttivo dell'I.N.F.N. ha modificato la denominazione del predetto laboratorio in Laboratorio nazionale del sud di Catania ed in conseguenza ha richiesto la modifica della composizione del consiglio direttivo dell'Istituto stesso nel senso di prevedere tra i membri anche il direttore del suindicato laboratorio;

Viste le indicazioni formulate dal CIPE in sede di approvazione del piano quinquennale dell'I.N.F.N. per il periodo 1979-83, con particolare riferimento alle iniziative dell'Istituto stesso nel Mezzogiorno;

Considerata la necessità, per quanto sopra evidenziato, di provvedere alla modifica degli articoli 8 e 13 del succitato decreto ministeriale 26 luglio 1967;

Acquisito al riguardo il parere favorevole dei Ministri covigilanti;

Vista altresì la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.F., relativa alla modifica dell'art. 13 del predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 13 del decreto interministeriale 26 luglio 1967, è sostituito dal seguente:

« Il controllo della gestione dell'Istituto è affidata ad un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composto da quattro revisori effettivi e quattro supplenti designati:

*a*) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente, dal Ministro del tesoro;

*b*) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro della pubblica istruzione;

*c*) un revisore effettivo ed uno supplente, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*d*) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei bilanci e delle scritture contabili, esamina i bilanci di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Art. 2.

L'art. 8 del suddetto decreto interministeriale 26 luglio 1967, è sostituito dal seguente:

« Fanno parte del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare:

il presidente dell'Istituto;

i membri della giunta esecutiva;

il direttore dei Laboratori nazionali di Frascati;

il direttore dei Laboratori nazionali di Legnaro;

il direttore del Laboratorio nazionale del sud (Catania);

i direttori delle sezioni e sottosezioni;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante del Comitato nazionale per la energia nucleare;

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due rappresentanti del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

un rappresentante eletto dal personale ricercatore dell'Istituto;

un rappresentante eletto dal personale tecnico ed amministrativo dell'Istituto.

Il consiglio direttivo costituisce l'organo deliberante dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per quanto concerne sia l'attività scientifica, sia l'utilizzazione dei mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

*Il Ministro della pubblica istruzione*
PEDINI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PRODI

*Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica*
ANTONIOZZI

**(5069)**

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frigodaunia S.p.a., in Foggia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Frigodaunia S.p.a. di Foggia, con effetto dal 1° luglio 1977;
Visti i decreti ministeriali 19 ottobre 1978 e 20 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frigodaunia S.p.a. di Foggia, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
VISENTINI

*Il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
NICOLAZZI

(5746)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mario Baccarlino ora Cartiera Bamar S.p.a., in Milano, stabilimenti di Novara e Momo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mario Baccarlino, ora Cartiera Bamar S.p.a., con sede legale in Milano, stabilimenti di Novara e Momo (Novara), con effetto dal 1° marzo 1977;
Visti i decreti ministeriali 6 gennaio 1978 e 5 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mario Baccarlino, ora Cartiera Bamar S.p.a., con sede legale in Milano, stabilimenti di Novara e Momo (Novara), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
VISENTINI

*Il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
NICOLAZZI

(5753)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Ciro Martini & C., in Cassano Magnano, stabilimento in Cedrate di Gallarate.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Manifattura Ciro Martini & C., con sede in Cassano Magnano (Varese) e stabilimento in Cedrate di Gallarate (Varese);
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Ciro Martini & C., con sede in Cassano Magnano (Varese) e stabilimento in Cedrate di Gallarate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 ottobre 1978 al 15 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(5752)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, in Cagliari, stabilimento in Capoterra.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cosmin Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari);

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 all'11 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari), è prolungata fino al 10 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(5747)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sirma - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1979 al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(5756)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibrocemento sarda, in Cagliari, stabilimento in Monastir.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vibrocemento sarda, con sede in Cagliari, stabilimento in Monastir (Cagliari);

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 maggio 1978 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibrocemento sarda, con sede in Cagliari, stabilimento in Monastir (Cagliari), è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(5749)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio Cannara, in Busseto.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Bottonificio Cannara di Busseto (Parma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio Cannara di Busseto (Parma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 agosto 1978 al 18 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(5751)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

**Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste, in Trieste.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Trieste di Trieste;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979 e 9 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste di Trieste, è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(5755)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Ruggero Pasquale, in Napoli.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Di Ruggero Pasquale di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Ruggero Pasquale di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1978 al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(5750)**

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibrocellulosa, in liquidazione, in Villa d'Ogna.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fibrocellulosa, in liquidazione, di Villa d'Ogna (Bergamo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibrocellulosa, in liquidazione, di Villa d'Ogna (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 giugno 1978 al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(5748)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1979.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, in Abbadia S. Salvatore, unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella, Morone e Bagnore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto);

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1978 e 5 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 24 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto), è prolungata fino al 24 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(5754)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Clambert, in Grumo Nevano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1978 al 3 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(5745)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1979.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, numero 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Lametia Terme la sussistenza dello stato di grave crisi della occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti Sir sospesi dal 27 gennaio 1978, o entro quattro mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1979 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 17 maggio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(5873)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, numero 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Lametia Terme la sussistenza dello stato di grave crisi della occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti Sir sospesi dal 27 gennaio 1978, o entro quattro mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1979 e 9 giugno 1979 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 17 maggio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(5874)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1979.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, numero 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Lametia Terme la sussistenza dello stato di grave crisi della occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti Sir sospesi dal 27 gennaio 1978, o entro quattro mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1979, 9 giugno e 11 giugno 1979 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 17 maggio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(5875)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1979.

**Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, numero 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Lametia Terme la sussistenza dello stato di grave crisi della occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti Sir sospesi dal 27 gennaio 1978, o entro quattro mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1979, 9 giugno 1979, 11 giugno 1979 e 12 giugno 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lametia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 17 maggio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(5876)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sfir - Società fondiaria industriale romagnola, in Cervignano del Friuli.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sfir - Società fondiaria industriale romagnola, in Cervignano del Friuli (Udine);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sfir - Società fondiaria industriale romagnola, in Cervignano del Friuli (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1978 al 15 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(5877)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sfir - Società fondiaria industriale romagnola, in Cervignano del Friuli.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Sfir - Società fondiaria industriale romagnola, in Cervignano del Friuli (Udine);

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1978 al 15 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sfir - Società fondiaria industriale romagnola, in Cervignano del Friuli (Udine), è prolungata fino al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(5878)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

**Rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada, in pendenza della formulazione delle graduatorie per l'anno 1979.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il regolamento n. 1018/68 emanato il 19 luglio 1968 dal Consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280;

Visti i decreti ministeriali 20 agosto 1977 e 6 dicembre 1978 con i quali sono stati determinati i criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di cose su strada;

Sentiti gli esperti delle categorie degli autotrasportatori designati dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori stessi;

Tenuto conto che i complessi criteri vigenti per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada a seguito del sempre crescente numero di aspiranti, sono venuti a determinare un rilevante aumento di lavoro per la Direzione generale della motorizzazione civile, con conseguente necessità di tempi lunghi per l'espletamento delle relative graduatorie;

Ritenuto inoltre che i criteri suindicati mal si prestano ad una elaborazione meccanografica dei titoli di merito degli aspiranti preordinata ad una compilazione meccanografica delle graduatorie, che sarebbe ora possibile ad opera del centro elaborazione dati di recente istituzione;

Considerato che la situazione del personale della predetta Direzione generale, da vari anni in progressiva diminuzione numerica, non consente per il momento di potenziare i vari uffici che intervengono nelle operazioni relative alla formazione delle graduatorie di cui trattasi, senza creare gravi disservizi in altri settori;

Considerato che le graduatorie per il rilascio di autorizzazioni bilaterali per i trasporti internazionali di merci su strada per l'anno 1979 — che dovranno comunque essere compilate secondo i criteri stabiliti con il decreto ministeriale 20 agosto 1977, modificato con il decreto ministeriale 6 dicembre 1978 — potranno, in linea di massima, essere espletate ed approvate soltanto verso la fine del corrente anno;

Ritenuto che il pubblico interesse richiede che le suindicate autorizzazioni internazionali oggi disponibili non restino inutilizzate per circa un semestre, ma vengano frattanto distribuite mediante assegnazioni precarie, valide fino al 31 dicembre 1979, esclusa ogni possibilità di proroga o rinnovo per l'anno 1980;

Accertato, infine, che esistono le condizioni di cui all'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 20 agosto 1977 per l'utilizzazione delle autorizzazioni a disposizione della Direzione generale M.C.T.C. ai sensi del sopra richiamato art. 3;

Decreta:

Art. 1.

In pendenza della formazione delle graduatorie delle imprese che hanno avanzato istanze entro il 30 settembre 1978 tendenti a conseguire, per il corrente anno, autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale di merci su strada, le autorizzazioni stesse, disponibili per l'anno in corso, vengono assegnate, a titolo precario, senza possibilità di proroga o rinnovo per l'anno 1980, alle imprese non vincitrici classificate nelle graduatorie per la Francia, Spagna, Belgio, Germania, Austria e Jugoslavia relative al 1978, nonchè alle imprese escluse dall'assegnazione nel decorso anno a norma dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 20 agosto 1977 in quanto vincitrici di autorizzazione nell'anno precedente per la medesima relazione di traffico.

Art. 2.

Le autorizzazioni per la relazione Italia-Francia che, in conseguenza del recente aumento dei contingenti concordato con le autorità francesi, risultassero disponibili, dopo l'assegnazione di cui al precedente art. 1, vengono rilasciate, per il corrente anno 1979 e senza possibilità di proroga o di rinnovo per il prossimo anno, a quelle imprese che ne facciano richiesta in relazione ad effettive esigenze di trasporto, e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

Art. 3.

Le autorizzazioni di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 agosto 1977 ancora disponibili, vengono assegnate — sempre a titolo precario e senza possibilità di proroga o di rinnovo per il prossimo anno — alle imprese che dispongano di autoveicoli isotermici o coibentati per il trasporto di prodotti ortofrutticoli o di merci deperibili in genere, secondo l'ordine della graduatoria 1978, ed in aggiunta alle autorizzazioni che le stesse imprese ottengano in base alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Roma, addì 18 giugno 1979

*Il Ministro*: PRETI

(5917)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

**Concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (quarti anteriori di bovini adulti) di cui al regolamento (CEE) n. 1198/79 del 16 giugno 1979 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea n. L 150 del 19 giugno 1979.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968 e successive modificazioni e integrazioni relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro all'art. 5 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968 e n. 1071/68 del 25 luglio 1968 concernenti, rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1198/79 del 15 giugno 1979, con il quale è stato deciso che dal 25 giugno 1979 al 31 luglio 1979 possono essere presentate domande per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carni bovine, quarti anteriori di bovini adulti;

Considerato che con lo stesso regolamento (CEE) n. 1198/79 è previsto che il contraente, prima dell'immagazzinamento, possa tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di disossamento o di taglio venga immagazzinata;

Visto il regolamento (CEE) n. 706/79 del 9 aprile 1979 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alla conversione del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune;

Decreta:

Art. 1.

Per la conclusione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti di ammasso privato di carni bovine, quarti anteriori di bovini adulti, indicati nelle premesse, provenienti da bovini di **origine comunitaria, macellati nella Comunità da non oltre dieci** giorni, in macelli abilitati in osservanza della direttiva (CEE) del 26 giugno 1964 e successive integrazioni e modificazioni, e ammassati allo stato congelato, con diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1198/79 del 15 giugno 1979 si osservano le condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1, relativamente alle domande presentate dal 25 giugno al 31 luglio 1979, si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

Prima delle operazioni di congelamento l'ammassatore può tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di taglio o disossamento venga immessa in magazzino a condizione che per ogni 100 kg di carne con osso avviate a disossamento vengano immagazzinati almeno 70 kg di carni disossate.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con l'accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione col quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi per il prolungamento del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

| Prodotto per il quale è concesso un aiuto | Importo dell'aiuto in L/tonn. per un periodo di ammasso | | Importo in L/tonn. da aggiungere mensilmente |
|---|---|---|---|
| | di 5 mesi | di 6 mesi | |
| Quarti anteriori, freschi o refrigerati, provenienti da bovini adulti | 366.825 | 402.000 | 35.175 |

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato con osso ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1198/79 del 15 giugno 1979 può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolge un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato, anche se proveniente da bovini di origine co**munitaria macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni e che non siano stati abbattuti in macelli abilitati in osservanza della direttiva (CEE) del 26 giugno 1964.**

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare, possibilmente non siano inferiori a 50 q.li.

Nel caso l'ammassatore intenda tagliare e disossare tutta o in parte la quantità di prodotto, posteriormente alla pesatura dello stesso nella presentazione con osso, e senza soluzione di continuità, verrà effettuata l'operazione di disossamento, terminata la quale, la carne risultante dal taglio o disossamento verrà nuovamente pesata e, se detto peso sarà eguale o superiore al predetto limite del 70 % del peso della carne stessa con osso, verrà accettata all'ammasso ed avviata alle celle frigorifere; di questa seconda pesatura e dell'accettazione all'ammasso il funzionario dell'Ispettorato farà specifica mensione nel verbale di immissione in ammasso.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi subito dopo la stipulazione del contratto che coincide con l'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. di cui al successivo **art. 5, e devono essere completate entro il quarantesimo giorno a partire da quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera stessa, e comunque non oltre il 1° settembre 1979.**

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90 % espresso in carne con osso e l'85 % espresso in carne disossata di tali quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata.

La parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carni bovine con osso deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, in duplice copia e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

*a*) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonchè nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

*b*) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

*c*) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 300, e se la conservazione verrà effettuata allo stato di prodotto con osso e/o allo stato di prodotto disossato indicando per questo secondo caso i relativi quantitativi di prodotto;

*d*) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di cinque o sei mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

*e*) data e sottoscrizione della domanda.

Ogni singola domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità degli impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria, rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A., d'importo pari a 120 ECU per tonnellata di prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti, per il tasso di conversione in lire in atto alla data di presentazione della domanda all'A.I.M.A. e che, alla data del presente decreto è pari a L. 1.005 per una ECU.

Una copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1071/68 del 25 luglio 1968.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, nè sostituito.

Art. 7.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A., a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finel), del funzionario incaricato del controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

Art. 8.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A., qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

Ove nei termini previsti siano stati ammassati quantitativi inferiori alle percentuali indicate all'art. 3 della quantità convenuta in contratto, l'aiuto non è corrisposto e la cauzione viene incamerata dall'A.I.M.A. in proporzione alla minore quantità ammassata rispetto a quella convenuta.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore.

Art. 9.

Per l'applicazione del presente decreto valgono le disposizioni emanate dall'A.I.M.A. con circolare n. 17 del 16 luglio 1977 salvo gli adeguamenti riguardanti la normativa comunitaria richiamata in premessa.

Il presente decreto è valido ed operante dal 25 giugno 1979.

Roma, addì 20 giugno 1979

*Il Ministro-Presidente*: MARCORA

Modello di

ATTO DI SOTTOMISSIONE

*per la conclusione di contratto di ammasso privato di quarti anteriori di bovini adulti non disossati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1198/79 del 15 giugno 1979.*

*All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)* - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p.c.:

*All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di* . . . . . .

Il sottoscritto . . . . nella qualità di . . . . . . e legale rappresentante della ditta . . . . . con sede in . . . . . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . . . . . . n. . . . del . . . . . . . . .

In relazione

alla propria domanda allegata al presente atto, indirizzata alla A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . . . . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1198/79 del 15 giugno 1979 nonchè del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente dell'A.I.M.A. del 20 giugno 1979 della partita di q.li . . . . di quarti anteriori di bovini adulti di origine comunitaria che $\frac{\text{intende}}{\text{non intende}}$ disossare $\frac{\text{per intero}}{\text{per q.li . . . . .}}$, per un periodo di ammasso di mesi . . . decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinaggio della suddetta quantità, da realizzare entro il quarantesimo giorno a partire da quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera di accettazione della domanda e, comunque, non oltre il 1° settembre 1979 con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1198/79 del 15 giugno 1979 all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta che proverrà da bovini di origine comunitaria, macellati da non oltre dieci giorni in macelli abilitati in osservanza della direttiva (CEE) del 26 giugno 1964;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonchè la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) effettuare, nel caso che ne abbia fatta specifica richiesta nella domanda, il taglio o disossamento della carne secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto n. 7412 del 20 giugno 1979;

5) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4), consegnandone due copie al funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura presente alle operazioni di immagazzinamento;

6) collocare in magazzino, in modo che sia bene identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita nè sostituire le partite di prodotto immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

10) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dal regolamento (CEE) n. 1198/79 e dal citato decreto del 20 giugno 1979;

11) all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1198/79 del 15 giugno 1979 nell'importo di L. . . mediante fidejussione della banca . . . . n. . . del .

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto, dichiara (1) .

Data .

Firma .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'atto medesimo.

Firma . . .

Segue autentica notarile della firma (2) . . . . .

---

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale ecc.).

(2) La data di autentica della firma deve essere successiva o uguale a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

BANCA . . . .

Data .

*All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo* - Via Palestro n. 81 - ROMA

PREMESSO

che a termini del regolamento (CEE) n. 1198/79 del 15 giugno 1979 con domanda in data . . . la ditta . . . con sede in . . (provincia di . . .) ha chiesto di concludere il contratto per l'ammasso privato di q.li . . . . . di . . . . . . . e per la durata di mesi . . alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente dell'A.I.M.A., n. . . del . . . . . .

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto l'aiuto di L. . . . . determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e modalità la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di L. . . . ., pari a 120 ECU per tonnellata.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla ditta . . . . . dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo al contratto di ammasso di cui trattasi.

La banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione in mora, nè di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di L. . . . . . .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza dell'ammasso ed è prorogabile di mese in mese a richiesta dell'A.I.M.A., nel caso di prolungamento di detto periodo di ammasso.

**(5830)**

---

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

## Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

*Provincia di Bergamo*:

« 6-BG »: Marcarini Antonio, in Romano di Lombardia, via Corridoni, 6.

*Provincia di Firenze*:

« 645-FI »: Barbugli Graziano, in Firenze, via Por S. Maria, 2.

*Provincia di Milano*:

« 460-MI »: Lombardi Carlo, in Milano, viale Certosa, 91;

« 661-MI »: Vitiello & Felisi S.d.f., in Milano, via priv. L. Cavalieri, 2;

« 670-MI »: Avogadri Cesare Mario, in Milano, via Voghera, 11;

« 857-MI »: « Beretta » di Volontè Antonio, in Milano, via Carducci, 32;

« 909-MI »: Gambaruto Aldo, in Milano, via S. Antonio, 14;

« 1010-MI »: S.d.f. Curti & Quadri, in Milano, via Spadari, 2;

« 1071-MI »: Baldesi Duilio, in Milano, Galleria Passerella, 1.

*Provincia di Vicenza*:

« 16-VI »: Allegro Ernesto, in Vicenza, via Pasini, 9.

**(5457)**

## Decadenza dalla concessione di marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed ha restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

*Provincia di Napoli*:

« 290-NA »: Torlo Ciro, in Torre del Greco, via Diego Colamarino, 73.

**(5851)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

## Corso dei cambi del 22 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 835,45 | 835,45 | 835,60 | 835,45 | 835,50 | 835,45 | 835,55 | 835,45 | 835,45 | 835,45 |
| Dollaro canadese | 712 — | 712 — | 711,50 | 712 — | 710,85 | 712 — | 712,50 | 712 — | 712 — | 712 — |
| Marco germanico | 451,35 | 451,35 | 452,50 | 451,35 | 451,50 | 451,35 | 451,35 | 451,35 | 451,35 | 451,35 |
| Fiorino olandese | 410,35 | 410,35 | 411,40 | 410,35 | 410,75 | 410,35 | 410,20 | 410,35 | 410,35 | 410,35 |
| Franco belga | 28,105 | 28,105 | 28,17 | 28,105 | 28,10 | 28,10 | 28,111 | 28,105 | 28,105 | 28,10 |
| Franco francese | 194,60 | 194,60 | 195,40 | 194,60 | 194,86 | 194,70 | 194,549 | 194,60 | 194,60 | 194,60 |
| Lira sterlina | 1793 — | 1793 — | 1796 — | 1793 — | 1790,73 | 1793 — | 1793,40 | 1793 — | 1793 — | 1793 — |
| Lira irlandese | 1701,50 | 1701,50 | 1703 — | 1701,50 | 1701 — | — | 1702,50 | 1701,50 | 1701,50 | — |
| Corona danese | 156,42 | 156,42 | 156,70 | 156,42 | 156,28 | 156,42 | 156,36 | 156,42 | 156,42 | 156,62 |
| Corona norvegese | 163,94 | 163,94 | 164,15 | 163,94 | 163,75 | 163,44 | 163,93 | 163,94 | 163,94 | 163,94 |
| Corona svedese | 195,10 | 195,10 | 195,40 | 195,10 | 194,98 | 195,10 | 195,05 | 195,10 | 195,10 | 195,10 |
| Franco svizzero | 507,10 | 507,10 | 507,80 | 507,10 | 506,97 | 507,10 | 507,10 | 507,10 | 507,10 | 507 — |
| Scellino austriaco | 61,29 | 61,29 | 61,42 | 61,29 | 61,35 | 60,29 | 61,34 | 61,29 | 61,29 | 61,28 |
| Escudo portoghese | 17,05 | 17,05 | 17,04 | 17,05 | 17,08 | 17,05 | 17 — | 17,05 | 17,05 | 17,05 |
| Peseta spagnola | 12,663 | 12,663 | 12,68 | 12,663 | 12,65 | 12,66 | 12,679 | 12,663 | 12,663 | 12,66 |
| Yen giapponese | 3,843 | 3,843 | 3,845 | 3,843 | 3,84 | 3,84 | 3,843 | 3,843 | 3,843 | 3,84 |

## Media dei titoli del 22 giugno 1979

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 70,225 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 90,675 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 87,825 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 82,700 |
| » 6 % » » 1970-85 | 82,350 |
| » 6 % » » 1971-86 | 78,325 |
| » 6 % » » 1972-87 | 78,575 |
| » 9 % » » 1975-90 | 85,250 |
| » 9 % » » 1976-91 | 86 — |
| » 10 % » » 1977-92 | 88,900 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 82,800 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 | 99,900 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 100,100 |
| » » » » 1-10-1979 | 100,900 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80 | 100,750 |
| » » » » 1- 3-1978/80 | 100,900 |
| » » » » 1- 6-1978/80 | 100,700 |
| » » » » 1- 8-1978/80 | 100,650 |
| » » » » 1-10-1978/80 | 100,650 |
| Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. | 98,400 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 | 98,525 |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 | 99,100 |
| » » » 10 % 1- 1-1981 | 97,850 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 88 — |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 99,225 |
| » » » 12 % 1- 4-1982 | 99,050 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 97,900 |
| » » » 12 % 1-10-1987 | 96,100 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 22 giugno 1979

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 835,50 |
| Dollaro canadese | 712,25 |
| Marco germanico | 451,35 |
| Fiorino olandese | 410,275 |
| Franco belga | 28,108 |
| Franco francese | 194,574 |
| Lira sterlina | 1793,20 |
| Lira irlandese | 1702 — |
| Corona danese | 156,39 |
| Corona norvegese | 163,935 |
| Corona svedese | 195,075 |
| Franco svizzero | 507,10 |
| Scellino austriaco | 61,315 |
| Escudo portoghese | 17,025 |
| Peseta spagnola | 12,671 |
| Yen giapponese | 3,843 |

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga della gestione commissariale dell'ente edilizia popolare di Vibo Valentia**

Con decreto ministeriale 21 maggio 1979, n. 543, è stata concessa una proroga di mesi dodici al dott. Franco Inzillo circa il mandato conferitogli per la gestione straordinaria dell'ente edilizia popolare di Vibo Valentia.

(5707)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza delle cattedre di energetica e di metodi matematici per l'ingegneria presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) energetica;

2) metodi matematici per l'ingegneria,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5888)

**Vacanza della cattedra di malattie infettive presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma e vacante la cattedra di malattie infettive, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5889)

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Cesenatico, Zola Predosa e Monzuno**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 30 aprile 1979, n. 1577 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4422/4242 nella seduta del 31 maggio 1979): comune di Cesenatico (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 26 maggio 1978, n. 289);

deliberazione 30 aprile 1979, n. 1579 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4424/4170 nella seduta del 31 maggio 1979): comune di Zola Predosa (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 24 aprile 1978, n. 122);

deliberazione 30 aprile 1979, n. 1580 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4425/4171 nella seduta del 31 maggio 1979): comune di Monzuno (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 23 febbraio 1978, n. 3).

(5633)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**Concorsi a borse di studio**

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 3 del 29 maggio 1979, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

*Bando* 203.6.20:

Scadenza 28 luglio 1979. Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

*Bando* 223.1:

Scadenza 26 novembre 1979. Premio di ingegneria fratelli Medici. (Il premio consiste in una somma di denaro pari a lire un milione ed in una medaglia d'oro).

(5832)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1268;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria, di cui trentaquattro posti riservati alla specializzazione contabile e venti posti riservati alla specializzazione di assistente sociale.

Qualora i candidati idonei in una delle specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati alla relativa specializzazione, i posti non utilizzati possono andare ad incremento, fino alla concorrenza dei candidati idonei nell'altra specializzazione secondo l'ordine di merito derivante dal punteggio riportato dai candidati nell'altra specializzazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) titolo finale di studio rilasciato da scuola o da istituti secondari di secondo grado;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento e di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

*c*) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

*d*) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

*e*) per il personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie assimilate;

*b*) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio e cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

*a*) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 1500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la specializzazione o le specializzazioni cui intenda concorrere fra quelle indicate nell'art. 1;

10) la lingua in cui intende svolgere la prova obbligatoria;

11) se e quali prove facoltative fra quelle indicate all'art. 7 intenda sostenere;

12) se sia in possesso di titoli e di quali, tra quelli indicati al successivo art. 11, che diano luogo a precedenza o preferenza;

13) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

*a*) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

*b*) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà comunicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

*c*) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 1500, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 5.

Gli esami per il concorso di ammissione alla carriera del personale di cancelleria del Ministero degli affari esteri consistono in due prove scritte ed una orale. Il candidato deve al-

tresì sostenere la prova o le prove integrative richieste nella domanda di ammissione al concorso e previste dall'art. 1 del bando.

Viene presa in considerazione ai fini della specializzazione, la prova nella quale il candidato ha conseguito la votazione più elevata.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese a scelta del candidato;

per la specializzazione contabile:

3*a*) elementi di contabilità di Stato e di ragioneria generale;

per la specializzazione di assistenza sociale:

3*b*) elementi di legislazione sociale ed assistenziale con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove di cui ai punti 1) e 3) sub *a*) e *b*) e quattro ore per svolgere quella di cui al punto 2).

L'esame orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

*a*) nozioni di storia moderna e contemporanea;

*b*) nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale;

*c*) nozioni di geografia fisica e politica.

L'esame orale relativo alle prove integrative si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quelle facoltative di cui al successivo art. 7 consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova obbligatoria e per ogni prova di specializzazione è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse ed una votazione di almeno sette o massimo dieci centesimi nella prova o nelle prove scritte di specializzazione.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi nelle materie orali obbligatorie ed almeno sei ed un massimo di dieci centesimi nella prova o nelle prove di specializzazione. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, dal voto ottenuto nella prova orale obbligatoria e dalla media dei voti ottenuti nella prova scritta ed orale di specializzazione. Qualora il candidato abbia superato le prove per due specializzazioni, verrà considerata esclusivamente la votazione più elevata tra quelle conseguite nelle due prove. A tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi del successivo art. 7 per le prove facoltative.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue indicate all'art. 5, n. 2), che non sia stata scelta per la prova obbligatoria o nelle lingue tedesca, russa, araba e spagnola, fino ad un massimo di due lingue.

La prova scritta consiste in una traduzione dall'italiano, con uso del vocabolario. Può chiedere altresì di essere sottoposto ad una prova pratica facoltativa di dattilografia o di stenografia o ad entrambe. La prova di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti). La prova di stenografia consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. Il concorrente dispone di ulteriori cinquanta minuti per la trascrizione a macchina con disposizione estetica del brano dettato. Per ciascuna prova scritta o pratica il candidato può conseguire un massimo di 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Per la prova orale in lingua il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di seconda classe, in servizio o a riposo o di un consigliere di ambasciata che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.

Art. 9.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia delle successsive prove, dandone comunicazione ai candidati.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono le prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 1500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

*b*) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 1500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della

Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d)* i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

*e)* gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L., attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

*f)* i figli dei mutilati e degli invalidi di cui alla precedente lettera *c)* devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 1500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*g)* i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 1500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

*h)* le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*i)* gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 1500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*l)* le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*m)* i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta bollata da L. 1500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

*n)* i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 1500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*o)* i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

*p)* i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*q)* coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 1500, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

*r)* i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*s)* gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

*t)* i coniugati con o senza prole i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 1500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*u)* coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 1500, rilasciato dalla competente autorità militare;

*v)* i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 1500, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 1500, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

*z)* i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 1500 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 7. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 13.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 1500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da L. 1500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 1500;

4) certificato su carta da bollo da L. 1500, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 1500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non è stato presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5), devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 1500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 1500 rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione alle riserve di posti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, cancellieri in prova nella carriera del personale di cancelleria, per prestare il servizio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1978*
*Registro n. 445 Esteri, foglio n. 244*

PROGRAMMA DI ESAME

*Elementi di diritto amministrativo*

1) La funzione amministrativa. Il concetto di pubblica amministrazione. Amministrazione diretta e indiretta. Organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici.

2) I principi della competenza e della gerarchia. Le persone preposte agli uffici amministrativi. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.

3) L'amministrazione diretta centrale. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, l'Avvocatura generale dello Stato, la Corte dei conti.

4) Il concetto dei beni pubblici in generale. I beni demaniali. I beni patrimoniali.

5) Gli atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi.

6) La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ricorsi giurisdizionali.

*Elementi di contabilità di Stato*

1) Patrimonio dello Stato.

2) Contratti.

3) Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.

4) Rendiconto generale. Conto consuntivo, competenza e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanea tra le contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

5) Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.

6) Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Rendiconti amministrativi.

7) Compiti delle ragionerie centrali e della Corte dei conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.

8) Responsabilità dei pubblici funzionari.

*Elementi di ragioneria generale*

Elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale.

1) Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale, (concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza). Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale (soggetti, oggetto, contenuto). Gli eventi coperti dall'assicurazione sociale (malattia, infortunio, malattia professionale, tubercolosi, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, disoccupazione). Perfezionamento professionale. Riqualificazione. La sicurezza sociale (concetti fondamentali). Le principali fonti internazionali della legislazione sociale (convenzioni O.I.L., regolamento C.E.E., ecc.). Problemi generali dell'emigrazione. La tutela dell'emigrante. Le prestazioni ed i servizi consolari a favore dei cittadini all'estero.

2) Nozioni di psicologia sociale, di sociologia e di antropologia culturale, con particolare riguardo ai problemi connessi con i movimenti di popolazione. Nozioni di statistica e di ricerca sociale. Nozioni sugli sviluppi attuali della politica sociale e del lavoro sociale e sulle funzioni dei vari tipi di operatori sociali.

*Nozioni di storia moderna e contemporanea*

Cenni sui principali avvenimenti storici dal Congresso di Vienna (1815) ad oggi, con particolare riferimento all'Italia.

*Nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale*

1) Diritto oggettivo e diritti soggettivi. Diritti e interessi. Diritto pubblico e privato.

2) Fonti del diritto. Leggi, decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti. Consuetudine e codificazione. Interpretazione e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.

3) Soggetti di diritto: persone fisiche e giuridiche. Rappresentanza.

4) Fatti ed atti giuridici. Il negozio giuridico: requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali. Vizi del negozio giuridico. Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.

5) Diritti reali. Proprietà, possesso.

6) Cenni generali del diritto di famiglia. Il matrimonio: diritti e doveri dei coniugi. La patria potestà, l'adozione, l'affiliazione.

7) Successione legittima e testamentaria.

8) Le obbligazioni: il contratto. L'impresa in generale e l'impresa commerciale. La società in generale. La società per azioni, in nome collettivo, in accomandita, in accomandita per azioni.

9) Titoli di credito: cambiale, assegno bancario e assegno circolare.

10) Lo Stato e le sue varie forme. Nozione di Costituzione. Organi dello Stato. La Costituzione della Repubblica italiana: Presidente della Repubblica; Parlamento; Governo; Corte costituzionale. Magistratura e Consiglio superiore della magistratura.

11) Cenni sulla struttura della comunità internazionale e sui rapporti tra l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti degli Stati.

12) Cenni sulle fonti del diritto internazionale.

13) I soggetti di diritto internazionale. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali.

14) Immunità e privilegi diplomatici.

15) Cenni sulle notificazioni e sugli atti istruttori all'estero.

*Nozioni di geografia fisica e politica*

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti. Principali prodotti agricoli ed industriali. Confini, popolazioni, religioni dei principali Paesi.

PROVE FACOLTATIVE

*Dattilografia*

La prova di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

*Stenografia*

La prova di stenografia consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di settanta parole al minuto. I candidati disporranno di cinquanta minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

**(5376)**

**Modificazioni al decreto ministeriale 10 novembre 1977 concernente il concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1268;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330;

Visto il decreto ministeriale n. 3950 del 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1978, registro n. 445, foglio n. 244, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria, di cui trentaquattro posti riservati alla specializzazione contabile e venti posti riservati alla specializzazione di assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Considerata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale n. 3950 del 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1978, registro n. 445, foglio n. 244, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria, alle disposizioni di legge nel frattempo entrate in vigore;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 2) dell'art. 2 del precitato decreto ministeriale n. 3950 è sostituito dal seguente: « età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 35 salvo quanto stabilito dal successivo articolo 3 ».

Art. 2.

Il punto 1) dell'art. 3 del succitato decreto ministeriale n 3950 è sostituito dal seguente: « di un anno nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ».

Art. 3.

Il punto 4) dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale numero 3950 è sostituito dal seguente: « a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante ».

Art. 4.

La frase: « l'aspirante che ha superato i 32 anni » è sostituita dalla seguente: « l'aspirante che ha superato i 35 anni ».

Art. 5.

La frase: « carta da bollo da L. 1.500 » più volte ripetuta nel corpo del citato decreto ministeriale n. 3950 è sostituita dalla seguente: « carta legale ».

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1979*
*Registro n. 468 Esteri, foglio n. 49*

**(5377)**

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso per esami, a centoquaranta posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli educatori e degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età ad anni 35 per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, con la quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che dei duecento posti recati in aumento è stata detratta l'aliquota da riservare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

che, per una più adeguata organizzazione dei servizi educativi, anche in relazione all'importanza dei vari istituti si ravvisa la necessità di conferire centoquaranta, dei posti disponibili, per il seguente gruppo di regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoquaranta posti di educatore per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il seguente gruppo di regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio, per almeno cinque anni, negli istituti di prevenzione e di pena aventi sede nel gruppo di regioni anzidetto.

**Art. 2.**

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando, e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 5 giugno 1976, n. 487.

L'esame consisterà in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali. La prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di educatore nel settore penitenziario.

*La prova attitudinale si svolgerà in Roma, alle ore 8 del giorno 28 settembre 1979, presso il palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy - Eur.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova attitudinale anzidetta, nella sede e nel giorno sopra indicato.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) nozioni di pedagogia con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

I candidati che avranno superato la prova di attitudine professionale, saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esame, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonchè quelli che abbiano dichiarato di avere titoli all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, lo impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se l'impiegato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

*a*) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

*b*) per coloro che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (esercito ed aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

*c*) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, o vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

*d*) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dallo impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, numero 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui al precedente art. 7, n. 5);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira;

5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

**Art. 9.**

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 e 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera d'invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati educatori per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1979*
*Registro n. 17 Giustizia, foglio n. 338*

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

*Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I* - ROMA

*Dati da redigersi a macchina o in stampatello*

. . . . . . . . . . . . . . . . .
(cognome e nome) (1)

. . . . . . . . . . . . . . . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . . . . . . . . . . . . . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . provincia di . . . . in via . . . . . . . n. . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso a centoquaranta posti di educatore per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il seguente gruppo di regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana (2).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2 del bando perchè (3) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto . . . . sito in via . . . nell'anno scolastico . . . . .;

*b*) è cittadino italiano;

*c*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (4);

*d*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5) . . . . . . .;

*e*) eventuali condanne penali riportate (6).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (7);

ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . . . . (città) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . . n. . (c.a.p.) . . . telef. n. . . .

Data, . . . .

Firma (8)
. . . . . . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Il candidato non può limitare la partecipazione soltanto ad una o ad alcune delle regioni indicate nel gruppo, le quali devono essere tutte esattamente trascritte nella relativa istanza.

(3) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

**(5785)**

# MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Concorso, per titoli, a quarantadue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Novara.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI NOVARA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la telecircolare ULA/1302/A del 5 agosto 1978, che, in considerazione delle particolari mansioni svolte dai sostituti (in modo saltuario e non di ruolo) e considerato altresì il carattere speciale della legge per i concorsi per i sostituti 9 gennaio 1973, n. 3, ha disposto la non applicazione della norma generale sull'elevazione del limite di età (3 giugno 1978, n. 288);

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

*Bando di concorso*

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1977, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso per titoli, a quarantadue posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Novara.

Il 10% di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico e alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

*Requisiti*

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*b*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove per personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

*c*) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

*d*) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

*e*) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

*f*) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

*a*) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

*b*) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*c*) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Novara dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

*f*) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

*l*) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicato.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

*Esclusione dal concorso*

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice - Titoli valutabili*

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Novara in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Novara, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporto postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario o dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Novara.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

*Graduatoria*

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'aver prestato servizio lodevole nelle amministrazioni dello Stato;

*c*) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva dei posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

*Presentazione dei documenti*

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 14 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia ancora stata eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode di diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano ancora stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole pareficate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Novara e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal predetto bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria con ordinanza del direttore provinciale e saranno tenuti a indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena cancellazione dall'elenco suddetto.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per le sostituzioni del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattie ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Novara, addì 23 marzo 1979

*Il direttore provinciale:* VICARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1979*
*Registro n. 3 Poste, foglio n. 190*

ALLEGATO *A*

*Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Novara*

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . provincia . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 23 marzo 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . ;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . . . . . . . . . . ;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . . . .

Firma . . . . . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestano le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo per i benefici previsti dalle leggi in vigore o di rinvio in qualità di . . . . . . . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

**(5605)**

**Concorso, per titoli, a ventisei posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TREVISO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

*Bando di concorso*

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventisei posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso.

Il 10% di tali posti, pari a tre è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

*Requisiti*

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*b*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

*c*) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

*d*) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

*e*) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

*f*) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

*a*) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

*b*) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*c*) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

*f*) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

*l*) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicato.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

*Esclusione dal concorso*

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice - Titoli valutabili*

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Treviso in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Treviso, le firme apposte ai certificati stessi, dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia del-

lo stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario o dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Treviso.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

### Art. 6.
*Graduatoria*

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

*c*) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva dei posti prevista dall'art. 1.

### Art. 7.
*Presentazione dei documenti*

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia ancora stata eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode di diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militale: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano ancora stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

*a*) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

*b*) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Treviso e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal predetto bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, addì 23 aprile 1979

*Il direttore provinciale reggente*: GIGLIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1979*
*Registro n. 2 Poste, foglio n. 393*

ALLEGATO *A*

*Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso*

Il sottoscritto (1) . . . . . . . nato a . . . il . . . . residente in . . . . . . via . . . . n. . . provincia . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 23 aprile 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . . . . . il . . . . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . . . . . . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . . . .

Firma . . . . . . .
(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestano le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

**(5207)**

# MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

## Concorso pubblico, per soli esami, a quattro posti di ufficiale marconista in prova, nei ruoli del personale delle navi-traghetto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.218/AG/63195 del 12 dicembre 1978;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 1 del 9 gennaio 1979;

Decreta:

**Art. 1.**

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a quattro posti di ufficiale marconista in prova, nei ruoli del personale delle navi-traghetto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

**Art. 2.**

*Titolo di studio e titoli speciali*

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso del titolo di studio e dei requisiti speciali appresso indicati, stabiliti dalla legge 1° giugno 1977, n. 276:

*a*) diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di secondo grado (conseguito a seguito di esame di maturità o abilitazione);

*b*) certificato di 1ª classe di radiotelegrafista per navi;

*c*) immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria;

*d*) non meno di un anno di navigazione effettiva come capo posto su navi le cui stazioni radiotelegrafiche siano classificate di 1ª o 2ª categoria.

**Art. 3.**

*Domanda di ammissione al concorso*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) i titoli speciali indicati al precedente art. 2 alle lettere *b*), *c*) e *d*);

3) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

*a*) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

*b*) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

*a*) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

*b*) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

*c*) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

**Art. 4.**

*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio e tutti gli altri titoli speciali richiesti al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nella qualifica di concorso, come specificato al successivo art. 14 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

*Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

*Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

La commissione — ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 citato, sostituito dall'art. 1, secondo comma, del successivo decreto ministeriale 28 aprile 1976, n. 925 — è composta da: un presidente scelto fra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente e da non meno di quattro commissari, due dei quali professori di istituto di istruzione di secondo grado delle materie su cui vertono le prove d'esame e due scelti fra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore ad ispettore principale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario o equiparata.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

*Programma d'esame - Prove - Valutazione*

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una pratica integrata da colloquio, come dal seguente programma.

*Prove scritte*:

1) svolgimento di una relazione, avente carattere anche di prova d'italiano, su argomenti attinenti al servizio radio di bordo;

2) svolgimento di un tema su uno o più argomenti riguardanti le materie specificate ai punti *A*) e *B*) del programma del colloquio (elettrotecnica, radiotecnica).

*Prova pratica integrata da colloquio*, come appresso indicato:

*a*) accertamento dell'attitudine alla trasmissione e ricezione telegrafica ad udito con le apparecchiature di una stazione R.T. di gruppi di codice alla velocità minima di 20 gruppi al minuto, e di un testo in linguaggio chiaro alla velocità di 25 parole al minuto. Durata di ciascuna prova di trasmissione o ricezione: cinque minuti circa;

*b*) accertamento dell'attitudine alla trasmissione e ricezione telefonica di un testo di 400 caratteri in lingua italiana inframezzato da qualche gruppo di cifre alla velocità di 80 caratteri al minuto;

*c*) accertamento della capacità alla messa in funzione, uso, manutenzione, con ricerca ed eliminazione di avarie elementari delle apparecchiature radioelettriche di bordo sia per i servizi di collegamento che per la sicurezza della navigazione con capacità di lettura degli schemi degli apparecchi usati;

*d*) accertamento della conoscenza pratica del servizio della procedura radiotelefonica per il traffico operativo e commerciale tra stazioni mobili e fra stazioni mobili a terra;

*e*) accertamento dell'uso dell'apparato radiogonometrico con determinazione di rilevamento.

Il candidato agirà come operatore di stazione.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

A) *Elettrotecnica*:

Elementi fondamentali di elettrologia - Corrente elettrica e suoi effetti - Leggi sui circuiti elettrici a corrente continua - Pile, accumulatori - Condensatori.

Magnetismo ed elettromagnetismo: elementi fondamentali - Calamite, elettromagneti, suonerie, telefono, altoparlanti - Introduzione magnetica - Fenomeni di mutua induzione ed autoinduzione.

Correnti alternate - Circuiti in corrente alternata - Caratteristiche dei circuiti in corrente alternata - Sfasamento - Circuiti risonanti ed oscillanti.

Cenni sui sistemi polifasi di corrente alternata. Circuiti ad alta frequenza e circuiti oscillanti.

Principi costruttivi e di funzionamento delle macchine elettriche.

Macchine generatrici e motori a c.c.; alternatori monofasi e trifasi; motori sincroni; motori asincroni trifasi e monofasi; motori a collettore.

Trasformatori monofase e trifase - Autotrasformatori - Trasformatori a corrente costante.

Conversione della corrente alternata in continua: convertitori rotanti e raddrizzatori statici - Raddrizzatori dei tipi più comuni per grandi e piccole potenze - Regolazione della tensione. Mutatori a vapore di mercurio.

Misure elettriche: misura di resistenze - Induttanze e capacità - Misura di correnti di d.d.p. e di potenze dei circuiti a c.c. - Misura di potenza e fattore di potenza nei circuiti a c.a. - Frequenziometri.

Produzione e distribuzione dell'energia elettrica a bordo delle navi; linee ad alta e bassa tensione; quadri di distribuzione energia.

B) *Radiotecnica*:

1) *Circuiti oscillanti con generatori di alta frequenza*. Circuiti accoppiati. Circuiti con induttanza e capacità distribuite. Onde elettromagnetiche e loro utilizzazione. Radiofrequenze, resistenze, induttanze e capacità a radio frequenza, loro costituzione e comportamento. Coefficiente di merito di un circuito. Circuiti oscillanti in regime libero e forzato. Curve di risonanza. Circuiti trappola, circuiti accoppiati - Coefficiente di accoppiamento. Filtri.

2) Il circuito di trasmissione-ricezione - Propagazione radio onde - Onde progressive e stazionarie - Circuiti a quarto d'onda o a mezza onda - Antenne - Linee.

3) Antenna unifilare o dipolo semplice, caratteristiche costruttive e di funzionamento (formazione di onde, risonanza, impedenza, guadagno, diagramma di irradiazione). Nozioni di altezza efficace e resistenza di irradiazione - Dipolo ripiegato, dipolo verticale - Polarizzazione antenna. Antenne direttive: guadagno, diagrammi di irradiazione; tipi più comuni.

Linee unifilari e coassiali di antenna, loro caratteristiche costruttive ed elettromagnetiche. Adattori di impedenza.

4) Modulazione di ampiezza, a doppia banda e a banda laterale unica. Spettro e rappresentazione vettoriale delle onde modulate in ampiezza con un segnale semplice o complesso. Manipolazione telegrafica d'interruzione della portante ed a spostamento di frequenza. Velocità di manipolazione. Spettro della manipolazione telegrafica. Battimenti. Modulazione di frequenza e di fase. Nozioni di codificazione segnali.

5) L'emissione elettronica. Vari tipi di tubi termoionici loro caratteristiche costruttive e tecniche. Tubi a gas e tubi a raggi catodici. Tubi ad onda progressiva, magnetrone Klistron. Semiconduttori e transistori. Principio del raddrizzatore a diodo. Vari tipi di raddrizzatori. Alimentatori per trasmettitori e per ricevitori radioelettrici. Alimentatori a tensione stabilizzata. Amplificatori a AF e BF di tensione e di potenza a valvole, a transistori. Principi di funzionamento e caratteristiche dei vari tipi di amplificatori. Reazione e controreazione. Oscillatori: vari tipi. Nozioni sull'impiego dei quarzi per la stabilizzazione delle frequenze. Sintetizzatori di frequenza. Rivelazione. Rivelatori a diodo, a triodo, a cristallo, rivelatori a prodotto, rivelatori a rapporto, discriminatori. Conversione di frequenza. Funzionamento delle valvole convertitrici e mescolatrici. Moltiplicatori di frequenza. Modulatori bilanciati. Circuiti limitatori, differenziatori ed integratori. Multivibratori. Strumenti di misura: oscilloscopi; generatori di segnali BF ed AF, contatori elettronici, misuratori di onde stazionarie, voltmetri selettivi, ondametri. Misure radioelettriche: misure di resistenza, di induttanza, di capacità, di potenza, di frequenza.

6) Concetti generali di un apparato radiotrasmittente o radioricevente. Schemi a blocchi di un apparato. Costituzione e principio di funzionamento di un trasmettitore e ricevitore per telegrafia e telefonia secondo le varie gamme di frequenza e classi di emissione. Schema generale di un ricevitore di bordo a valvole o a transistori di tipo corrente suscettibile a funzionare in tutte le gamme del servizio mobile marittimo. Selettività e fedeltà di un ricevitore. Influenza dei rumori.

Principio di funzionamento di un apparecchio autoallarme.

7) Elementi di radiogoniometria e riadiogoniometri:

Installazione radiogoniometrica. Curva delle deviazioni residuali. Dispositivi compensazione degli errori. Verifica e calibrazione radiogoniometro. Dispositivo elettromagnetico di sicurezza. Alimentazione dei radiogoniometri. Radiofari.

Principio di funzionamento del radar e di altri sistemi di radionavigazione.

C) *Leggi e regolamenti concernenti le radiocomunicazioni*:

*a*) dal cap. IV della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Londra 1960) resa esecutiva con legge 26 maggio 1966, n. 538, nonché di quelle previste. Certificati di sicurezza - di ispezione;

*b*) conoscenza delle norme relative ai servizi di radiotelegrafia e radiotelefonia previste dal titolo VII del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1151 del 14 novembre 1972 (articoli 150 e successivi);

*c*) regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, classe di emissione delle trasmissioni. Regole generali e disposizioni speciali riguardanti l'uso e l'assegnazione delle frequenze. Disposizioni speciali riguardanti il servizio mobile marittimo. Notificazione e registrazione delle frequenze. Provvedimenti contro i disturbi sulle radiocomunicazioni. Ispezioni delle stazioni mobili e disposizioni sul personale delle stazioni medesime. Procedura generale radiotelegrafica nei servizi mobili marittimi ed aerei (chiamata, risposta alla chiamata, segnali preparatori per il traffico, instradamento del traffico, fine del traffico e del lavoro). Uso delle frequenze nel servizio radiotelegrafico mobile marittimo ed aereo. Orario di servizio delle stazioni dei servizi mobili marittimi ed aerei. Segnali di allarme, di soccorso, di urgenza e di sicurezza per marittimi ed aerei. Radiotelegrammi. Documenti. Abbreviazioni di cui devono essere fornite le stazioni di nave o di aereo, da usare nelle radiocomunicazioni. Procedura per ottenere i rilevamenti radiogoniometrici e le posizioni. Tasse di radiotelegrammi. Lettere radiomarittime. Radiotelegrammi speciali. Ricevimento dubbio. Disposizioni della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare.

Organizzazione del servizio radiotelegrafico e marittimo nazionale. Servizi speciali nell'interesse della navigazione. Servizi radiogoniometrici, di radiofaro, metereologia, di avvisi ai naviganti, di assistenza medicale.

D) *Materie nautiche*:

*a*) Nomenclatura e manovra marinaresca: Definizione della nave. Classificazione della nave secondo il mezzo di propulsione. Scafo e sue parti principali. Dislocamento. Stazza lorda e stazza netta. Portata. Naviglio mercantile. Tipi di piroscafi in dipendenza del loro uso. Naviglio militare. Caratteristiche delle singole categorie di Navi. Descrizione sommaria delle imbarcazioni di salvataggio e dei galleggianti. Lance di salvataggio per le navi e loro dotazione. Manovra per alzare ed ammainare imbarcazioni. Manovra delle imbarcazioni a remi. Istruzione sulla manovra con mare grossò. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Sinistri marittimi: uomo in mare, incendio, abbandono della nave e norme generali da osservare. Segnali di pericolo e norme relative. Apparecchi per il lancio di segnali luminosi. Soccorsi al naufrago. Estinzione incendi. Mezzi di estinzione. Apparecchi per la respirazione nei fumi intensi. Norme vigenti.

*b*) Navigazione: elementi di navigazione piana e costiera. Le coordinate di un punto sulla terra. Principi sull'orientamento. Orizzonte. Rosa dei Venti. Magnetismo. Declinazione magnetica. Deviazione magnetica. Miglio marino. Nodo. Rotta. Lossodromia. Correzione e conversione delle rotte. Carte nautiche: lettura e loro impiego. Navigazione costiera. Linee di posizione. Correzione e conversione dei rilevamenti. Risoluzione grafica di problemi di navigazione. Cenni sulla navigazione stimata. Tavole del punto. Portolani. Elenco Fari e Fanali. Radioservizi per la navigazione. Segnalamento marittimo. Radionavigazione. Rilevamenti radiogoniometrici e loro impiego. Radiofari. Stazioni R.D.G. Radar: impiego nautico ed impiego anticollisione. Sistemi di radionavigazione iperbolici: Loran, Decca, Omega. Strumenti nautici: bussole magnetiche, girobussole, Cerchi azimutali, grafometri, staziografo, solcometri, scandagli.

*c*) Elementi di diritto della navigazione marittima.

Nozioni di diritto. Diritto privato e diritto pubblico. Diritto internazionale. Diritto della navigazione marittima. Marina libera e marina sovvenzionata. Porti e punti franchi. Zone franche. Del mare e delle sue ripartizioni: alto mare, mare territoriale. Personale Marittimo. Gente di mare: ripartizione della gente di mare. Della nave: natura giuridica; caratteristiche; iscrizione; pubblicità relativa ai diritti di proprietà, reali di godimento e di garanzia; registro di classificazione; visite regolamentari; nazionalità; carte di bordo. Mansioni del comandante come pubblico ufficiale. Equipaggio: contratto di arruolamento; doveri e diritti. Poteri disciplinari. Polizia della navigazione. Assistenza e salvataggio. Reati marittimi e pene.

*d*) Metereologia: elementi generali di metereologia. Strumenti di misura. Barometro e suo funzionamento. Carte sinottiche. Organizzazione nazionale ed internazionale del servizio metereologico. Norme per la compilazione dei telegrammi metereologici (bollettini) in chiaro e in cifra. Previsioni in mare; avvisi semaforici e radiotelegrafici. Previsioni del tempo. Bollettini metereologici. Lettura ed interpretazione delle carte metereologiche.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova pratica integrata da colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse; saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova pratica integrata da colloquio avranno riportato almeno sei punti su dieci; con la convocazione a sostenere la prova pratica integrata da colloquio, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

*Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti d'identità*

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora di inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

*Formazione della graduatoria*

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova pratica integrata da colloquio, e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

*Titoli di preferenza*

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi:

*a*) di guerra ex combattenti;
*b*) per fatto di guerra;
*c*) per servizio;
*d*) del lavoro;

3) orfani:

*a*) di guerra;
*b*) dei caduti per fatto di guerra;
*c*) dei caduti per servizio;
*d*) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

*a*) di guerra ex combattenti;
*b*) per fatto di guerra;
*c*) per servizio;
*d*) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

*a*) in guerra;
*b*) per fatto di guerra;
*c*) per servizio;
*d*) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati e invalidi civili;

13) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme;

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

*c*) dall'età.

Art. 11.

*Riserva dei posti*

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo alla riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

*Approvazione delle graduatorie*

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

*Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

*a*) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

*c*) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

*e*) originale o copia autentica del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

*f*) originale o copia autentica del certificato di 1ª classe di radiotelegrafista per navi;

*g*) originale o copia autentica dell'estratto matricolare mercantile dal quale deve risultare l'iscrizione nella gente di mare di 1ª categoria e la navigazione effettiva, per non meno di un anno, come capo posto su navi le cui stazioni radio telegrafiche siano classificate di 1ª e 2ª categoria;

*h*) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

*i*) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, il titolo di studio e i titoli speciali di cui alle precedenti lettere *e*), *f*) e *g*), in originale o copie autentiche, richiesti per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio, e i titoli speciali di cui alle precedenti lettere *e*), *f*), *g*), in originali o copie autentiche, richiesti per la partecipazione al concorso, anche nel caso che gli stessi siano stati già presentati per altri motivi all'Azienda, nonchè l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, la qualifica rivestita con la data dell'eventuale ultima promozione conseguita, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

### Art. 14.

*Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nella qualifica di concorso.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: soddisfacente;

percezione uditiva: voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nella qualifica di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nella qualifica di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello, in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio defintivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

### Art. 15.

*Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con il trattamento economico della qualifica conseguita, ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1979

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1979*
*Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 27*

---

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigere in carta bollata)

*Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi)* - Piazzza della Croce Rossa - ROMA

*Dati da redigere a macchina o in stampatello*

. . . . . . . . . . . . . . . . .
(cognome e nome)

. . . . . . . . . . . . . . . . .
(data e luogo di nascita)

. . . . . . . . . . . . . . . . .
(domicilio o recapito per ogni comunicazione: via, n. presso . . . c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quattro posti di ufficiale marconista indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1979, n. 125, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio o del recapito sopra indicato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . . . . . . (indicare istituto e città sede dello stesso);

di essere in possesso dei seguenti titoli speciali prescritti per l'ammissione al concorso .
(indicare i titoli speciali posseduti e richiesti per la qualifica di concorso, come specificati all'art. 2 del bando lettere *b*), *c*), *d*);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, .

Firma .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

---

*Note*:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

**(5518)**

**Concorsi pubblici, per soli esami, a dieci posti di motorista e ad otto posti di marinaio in prova per le navi-traghetto.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.8/63194 del 12 dicembre 1978;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 1 del 9 gennaio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti pubblici concorsi, per soli esami, a posto di ruolo nelle sottoindicate qualifiche del personale delle navi-traghetto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

| | |
|---|---|
| motorista . . | posti n. 10 |
| marinaio . . . . . . . | » » 8 |

Art. 2.

*Titolo di studio*

Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, dei titoli di studio, rilasciati da scuola italiana, governativa o pareggiata, e dei titoli e requisiti appresso specificati, per ciascuna qualifica:

1) Motorista:

*a*) licenza elementare (5ª classe);

*b*) immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria;

*c*) patente di meccanico navale di 1° e 2° grado, iscritto a matricola nella Marina mercantile.

2) Marinaio:

*a*) licenza elementare (5ª classe);

*b*) immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria con la qualifica di marinaio.

Non sono ammesse equipollenze di titoli di studio e requisiti particolari previsti per ognuna delle due qualifiche.

I candidati in possesso di titoli e requisiti superiori debbono comunque possedere anche quelli stabiliti per singola qualifica.

Art. 3.

*Domanda di ammissione al concorso*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civile e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) la qualifica per la quale concorre;

5) i titoli speciali (di cui al precedente art. 2) richiesti per ciascuna delle due qualifiche;

6) il possesso della cittadinanza italiana;

7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

9) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

10) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

*a*) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

*b*) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

*a*) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso di cui al successivo art. 4 e quelli relativi al possesso dei titoli speciali per ogni qualifica di cui al precedente art. 2 e riportati nello schema di domanda allegato;

*b*) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

*c*) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio, di cui al precedente art. 2, previsto per ogni singola qualifica;

2) i titoli speciali riportati al precedente art. 2 per singola qualifica;

3) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato.

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta;

7) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

8) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nella qualifica di concorso, come specificato al successivo art. 14 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

*Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dallo elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

*a*) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

*b*) coloro che siano già in servizio ferroviario con la medesima qualifica.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del precedente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

*Commissioni esaminatrici*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici per i singoli concorsi delle due qualifiche previste nel presente bando.

Le commissioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 citato, sostituito dall'art. 1, secondo comma, del successivo decreto ministeriale 28 aprile 1976, n. 925, sono composte da:

Motorista: un presidente scelto fra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore ad ispettore capo aggiunto e da due commissari, di cui uno appartenente al personale direttivo e l'altro con qualifica non inferiore a segretario superiore o equiparata. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario o equiparata.

Marinaio: un presidente scelto fra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore ad ispettore principale e da due commissari scelti fra i dipendenti dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario superiore o equiparata. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente della Azienda con qualifica non inferiore a segretario o equiparata.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

*Programmi di esame - Prove - Valutazione*

Gli esami obbligatori consisteranno nelle prove sui programmi appresso indicati distinte per qualifica:

1) *Motorista*:

una prova scritta: svolgimento di un tema su un argomento di indole professionale da servire anche come saggio di composizione italiana, sulle materie di cui al programma sottoindicato;

una prova pratica: esecuzione di qualche lavoro che richieda una particolare conoscenza del mestiere di aggiustatore o tornitore a scelta del candidato.

PROGRAMMA PER LA PROVA SCRITTA

*Nozioni di cultura tecnica:*

*a*) organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: puleggе - ingranaggi - bielle e manovelle - eccentrici;

*b*) apparecchi di misura: calibri a nonio - viti micrometriche - manometri - dinamometri;

*c*) macchine utensili;

*d*) metalli impiegati nei motori: come si lavorano - come si riparano;

*e*) combustibili solidi e liquidi - lubrificanti - precauzioni da osservarsi nel loro uso;

*f*) precauzioni contro gli incendi - estintori e loro uso;

*g*) caldaie a vapore: vari tipi di caldaie - apparecchi di alimentazione - valvole di sicurezza;

*h*) macchine a vapore: vari tipi di motori a vapore - sistemi di distribuzione;

*i*) motori a combustione interna.

Motori a scoppio:

Composizione generale di un motore - generalità di un ciclo a due e a quattro tempi - rappresentazione lineare delle pressioni e dei volumi - ciclo di lavoro - diagrammi di lavoro - potenza - cilindri - stantuffo - biella - albero a manovella - composizione fondamentale della miscela carburata - carburatore - magnete - silenziatore - invertitore di marcia - cuscinetti comuni e reggispinta - sistema di refrigerazione.

Norme generali per l'esercizio dei motori a scoppio - loro registrazione nei riguardi della accensione e carburazione - irregolarità - avarie di funzionamento e cure per evitarle - casi di riscaldamento, ingranamento e fermata - manutenzioni e verifiche a motore spento.

Motori a combustione graduale:

Funzionamento generale dei motori Diesel a 4 tempi, loro organi principali: basamento - incastellatura - cilindro motore - organi moventi - pompa combustibile - pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento - polverizzatori - valvole - compressore - distribuzione - avviamento - manovra - regolatore di velocità.

Funzionamento generale dei motori Diesel a 2 tempi con o senza compressore - loro organi principali: basamento - incastellatura - cilindro motore - organi moventi - pompa lavaggio - pompa combustibile - pompa circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento - valvole compressore - distribuzione - avviamento - manovra - regolatore di velocità.

Norme generali per l'esercizio dei motori a combustione graduale - verifica e regolazione delle punterie del bilanciere di comando delle valvole - visita - rettifica e smontaggio dei vari organi principali ed accessori - precauzioni da prendere prima di mettere un motore nello stato di riposo per qualche tempo - verifiche periodiche.

*l*) condotta in manovra di piccoli motoscafi.

2) *Marinaio*:

una prova scritta: svolgimento di un tema su argomento di indole professionale da servire anche come saggio di composizione italiana, sulle materie di cui al programma sottoindicato:

*a*) regole per evitare gli abbordi in mare;

*b*) mezzi di estinzione incendi e di salvataggi sistemati normalmente su ogni nave e loro maneggio o manovra;

*c*) segnali d'allarme previsti dal regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;

*d*) macchinari e mezzi d'opera esistenti in genere sulle navi e loro maneggio per ormeggiarsi, disormeggiarsi, salpare ed affondare le ancore;

*e*) bussola o manovra del timone;

*f*) bandiere da segnali e segnali di lontananza del Codice internazionale dei segnali.

una prova pratica: esecuzione di un saggio su alcune delle seguenti lavorazioni: tagliare e cucire tende e vele di imbarcazioni, costruire pagliette, bozze, fasciare cavi, fare vari tipi di impiombature e di nodi maggiormente in uso nella Marina.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta; saranno dichiarati idonei, i concorrenti che nella prova pratica avranno riportati almeno sei punti su dieci; con la convocazione a sostenere la prova pratica, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 8.

*Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti d'identità*

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove per ogni concorso saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora di inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

*Formazione delle graduatorie*

Al fine della formazione delle graduatorie di merito dei singoli concorsi i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle due prove di esame e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

*Titoli di preferenza*

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole graduatorie compilate per ciascun concorso, i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

*a)* di guerra ex combattenti;
*b)* per fatto di guerra;
*c)* per servizio;
*d)* del lavoro;

3) orfani:

*a)* di guerra;
*b)* dei caduti per fatto di guerra;
*c)* dei caduti per servizio;
*d)* dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) figli dei mutilati e degli invalidi:

*a)* di guerra ex combattenti;

*b)* per fatto di guerra;

*c)* per servizio;

*d)* del lavoro;

7) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

*a)* in guerra;

*b)* per fatto di guerra;

*c)* per servizio;

*d)* sul lavoro;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) mutilati ed invalidi civili;

12) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

*a)* dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b)* dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

*c)* dall'età.

Art. 11.

*Riserva dei posti*

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine delle singole graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo alla riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti la appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

*Approvazione delle graduatorie*

Le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quelle dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè quelle degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

*Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei singoli concorsi saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

*a)* estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza.

*b)* certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

*c)* certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

*d)* certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

*e)* originale o copia autentica del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata.

*f)* originale del titolo speciale in bollo richiesto per la qualifica di motorista, di cui al precedente art. 2 e cioè: patente di meccanico navale di 1ª o 2ª classe o patente di motorista navale di 1ª o 2ª classe;

*g)* originale, o copia fotografica con le modalità di cui alla precedente lettera *e*), dell'estratto matricolare mercantile dal quale risulti la navigazione e l'iscrizione nella gente di mare di 1ª categoria, secondo quanto richiesto al precedente art. 2;

*h)* certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i sudetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

*i)* uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza;

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio, nonchè documenti indicati alle lettere *f*) e *g*), richiesti per la partecipazione al concorso, nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio nonchè i documenti indicati alle lettere *f*) e *g*) del presente articolo, richiesti per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che gli stessi siano stati già presen-

tati per altri motivi all'Azienda, nonchè l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola la qualifica rivestita con la data dell'eventuale ultima promozione conseguita, se non presentato come titoli di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la scadenza.

Art. 14

*Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nella qualifica di concorso.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali, di seguito distinti per ciascuna qualifica:

1) *Motorista*:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero, — 5D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: soddisfacente;

percezione uditiva: voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,50

2) *Marinaio*:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio; non è ammessa correzione;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nella qualifica di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nella qualifica di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 15.

*Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con il trattamento economico della qualifica conseguita, ad essi spettante in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

I vincitori e gli idonei, comunque assunti in impiego per effetto del presente concorso, dovranno permanere nella sede assegnata per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di effettiva immissione in impiego. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: DEGAN

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1979
*Registro n.* 1 *Trasporti, foglio n.* 228

---

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere in carta bollata)

*Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi)* - Piazza della Croce Rossa - ROMA

*Dati da redigere a macchina o in stampatello*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cognome e nome)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data e luogo di nascita)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(domicilio o recapito per ogni comunicazione: via, n., c.a.p., città, provincia)

mestiere prescelto per la prova pratica (per il solo concorso a motorista): . . . . . . . . . . . . .

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di . . . . . (indicare la qualifica per personale delle navi traghetto per la quale si intende concorrere tra quelle indicate all'art. 1 del bando) indetto con decreto ministeriale del 10 gennaio 1979, n. 50, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio o del recapito sopra indicato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (indicare la eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . .) presso . . . . . . (indicare istituto e città sede dello stesso);

di essere in possesso dei seguenti titoli speciali prescritti per l'ammissione al concorso . . . . (indicare i titoli speciali posseduti e richiesti per la qualifica di concorso, come specificati all'art. 2 del bando);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, .

Firma .

(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

*Note*:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

**(5519)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di uditore giudiziario militare** (rettifica)

Deve intendersi annullata la pubblicazione, effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 giugno 1979, del decreto ministeriale 12 marzo 1979, concernente il bando di concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di uditore giudiziario militare.

Resta valida, pertanto, la sola pubblicazione di detto bando di concorso effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1979.

**(5784)**

**Graduatoria generale del concorso per la nomina di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 49, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1979, concernente la sostituzione di un membro della commissione esaminatrice dianzi citata;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1978, citato nelle premesse:

1. s. ten. med. cpl. Storti Giovanni, nato il 1° maggio 1950 . . . punti 26,070
2. s. ten. med. cpl. Argento Guido, nato il 4 luglio 1947 . . . » 25,875
3. s. ten. med. cpl. Ruggiero Roberto, nato il 7 febbraio 1950 . . . » 25,518
4. s. ten. med. cpl. Maffia Gaetano, nato il 1° gennaio 1950 . . . punti 25,343
5. s. ten. med. cpl. Maggisano Vincenzo, nato il 16 dicembre 1951 . . . » 25,301
6. s. ten. med. cpl. Altobelli Antonio, nato il 31 maggio 1951 . . . » 25,276
7. s. ten. med. cpl. Di Domenica Massimo, nato il 5 marzo 1949 . . . » 25,135
8. s. ten. C.S.A. cpl. Nardi Massimo, nato il 20 febbraio 1951 . . . » 25,126
9. dott. Del Priore Sergio, nato il 3 giugno 1952 » 25,066
10. s. ten. med. cpl. Moschella Salvatore, nato il 5 settembre 1950 . . . » 25,028
11. s. ten. med. cpl. Lundini Bruno, nato il 2 gennaio 1951 . . . » 25,028
12. s. ten. med. cpl. Cirillo Nicola, nato il 13 gennaio 1948 . . . » 25,010
13. dott. Corallo Andrea, nato il 27 agosto 1953 » 25 —
14. s. ten. med. cpl. Corti Giuseppe, nato il 28 dicembre 1950 . . . » 24,860
15. s. ten. C.S.A. cpl. Freccero Massimo, nato il 26 marzo 1951 . . . » 24,718
16. s. ten. med. cpl. Tropea Francesco, nato il 18 settembre 1951 . . . » 24,711
17. autiere Reina Giovanni Paolo, nato il 23 maggio 1953 . . . » 24,696
18. s. ten. med. cpl. Barcellona Luigi, nato il 24 gennaio 1950 . . . » 24,675
19. s. ten. med. cpl. Sorrentino Sabato, nato il 1° novembre 1949 . . . » 24,638
20. s. ten. med. cpl. Cantarini Claudio, nato il 17 dicembre 1950 . . . » 24,576
21. s. ten. med. cpl. Di Renzo Paolo, nato il 18 giugno 1948 . . . » 24,473
22. s. ten. med. cpl. Tontoli Francesco, nato il 5 ottobre 1951 . . . » 24,443
23. a.u.c. medico Ottaviani Giorgio, nato il 27 settembre 1950 . . . » 24,408
24. dott. Pennacchi Aldo, nato il 31 maggio 1951 » 24,325
25. s. ten. med. cpl. Malcangio Giovanni, nato il 22 dicembre 1949 . . . » 24,290
26. s. ten. med. cpl. Mozzanega Ettore, nato il 14 aprile 1951 . . . » 24,276
27. s. ten. med. cpl. Tesorone Ferdinando, nato il 20 marzo 1949 . . . » 24,251
28. dott. Preti Umberto, nato il 13 luglio 1951 » 24,233
29. dott. De Stefano Cosmoferruccio, nato il 5 giugno 1947 . . . » 24,140
30. caporale Scerbo Achille, nato il 21 dicembre 1948 . . . » 24,121
31. s. ten. med. cpl. Bregante Fausto, nato il 29 ottobre 1949 . . . » 24,040
32. s. ten. med. cpl. Maltecca Aristide, nato il 10 agosto 1951 . . . » 24,026
33. s. ten. med. cpl. Tortori Achille, nato il 22 aprile 1952 . . . » 23,936
34. s. ten. med. cpl. Varoli Federico, nato il 3 maggio 1952 . . . » 23,901
35. s. ten. med. cpl. Sciara Luigi, nato il 1° dicembre 1950 . . . » 23,858
36. s. ten. med. cpl. Di Mauro Mauro, nato il 25 giugno 1952 . . . » 23,851
37. dott. Bevilacqua Ugo, nato il 26 ottobre 1947 » 23,850
38. s. ten. med. cpl. Ribis Carmelo, nato il 20 aprile 1951 . . . » 23,833
39. dott. Scarlata Pietro, nato il 1° marzo 1950 » 23,768
40. dott. Oliverio Costantino, nato il 20 febbraio 1948 . . . » 23,683
41. dott. Cicero Salvatore, nato il 3 marzo 1950 » 23,683
42. s. ten. med. cpl. Lacagnina Calogero Michele, nato il 5 febbraio 1951 . . . » 23,653
43. s. ten. med. cpl. Vernile Walter, nato il 29 aprile 1952 . . . » 23,586
44. s. ten. med. cpl. Tecchia Livio, nato il 18 giugno 1950 . . . » 23,511
45. s. ten. C.S.A. cpl. Caputi Massimo, nato il 5 maggio 1952 . . . » 23,491
46. s. ten. med. cpl. Giaquinto Giovanni, nato il 4 marzo 1952 . . . » 23,370
47. s. ten. med. cpl. Dominici Concetto, nato il 7 ottobre 1950 . . . » 23,361
48. s. ten. med. cpl. Pantaleo Donato, nato il 4 marzo 1951 . . . » 23,288

49. s. ten. med. cpl. Randazzo Giuseppe, nato il 2 luglio 1952 . . . . . . . . . . punti 23,256
50. s. ten. med. cpl. De Carlo Vito, nato il 13 febbraio 1950 . . . . . . . . » 23,251
51. dott. Pianella Enrico, nato l'11 agosto 1949 » 23,243
52. s. ten. med. cpl. Angelucci Nicola, nato il 1° agosto 1950 . . . . . . . . . . » 23,216
53. s. ten. med. cpl. Cantarini Massimo, nato il 10 gennaio 1949 . . . . . . . . . » 23,181
54. s. ten. med. cpl. Canfarini Mario, nato il 18 maggio 1952 . . . . . . . . . » 23,141
55. s. ten. med. cpl. Murano Lucio, nato il 20 giugno 1949 . . . . . . . . . . » 23,093
56. s. ten. med. cpl. De Maria Eugenio, nato il 14 luglio 1951 . . . . . . . . . » 23,083
57. soldato Iovino Michele, nato il 21 aprile 1950 » 23,053
58. dott. Sagratella Stefano, nato il 6 ottobre 1952 . . . . . . . . . . . » 22,933
59. s. ten. med. cpl. Cipolla Bruno, nato il 24 settembre 1950 . . . . . . . . . » 22,723
60. s. ten. med. cpl. Battista Franco, nato il 24 aprile 1948 . . . . . . . . . » 22,615
61. s. ten. f. cpl. Frisina Antonino, nato il 2 marzo 1951 . . . . . . . . . . » 22,565
62. s. ten. C.S.A. cpl. Martorina Fulvio, nato il 31 gennaio 1950 . . . . . . . . . » 22,560
63. s. ten. med. cpl. Malagola Romualdo, nato il 19 agosto 1951 . . . . . . . . . » 22,528
64. dott. Calapai Placido, nato il 25 giugno 1949 » 22,346
65. dott. Angellotti Aniello, nato il 30 gennaio 1950 . . . . . . . . . . . » 22,078
66. s. ten. med. cpl. Racalbuto Francesco, nato il 21 marzo 1950 . . . . . . . . » 21,843
67. dott. Mantella Gregorio, nato il 12 dicembre 1948 . . . . . . . . . . . » 21,825
68. s. ten. med. cpl. Sena Mariano, nato il 23 novembre 1950 . . . . . » 21,773
69. s. ten. med. cpl. Savoca Claudio, nato il 22 marzo 1952 . » 21,533
70. soldato Meneghini Andrea, nato il 24 aprile 1950 . . » 21,296
71. dott. Quarta Vincenzo, nato il 24 aprile 1949 » 21,260
72. s. ten. med. cpl. Speciale Giuseppe, nato il 1° maggio 1951 . . . . . » 21,168

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. med. cpl. Storti Giovanni . . punti 26,070
2) s. ten. med. cpl. Argento Guido . » 25,875
3) s. ten. med. cpl. Ruggiero Roberto . » 25,518
4) s. ten. med. cpl. Maffia Gaetano . » 25,343
5) s. ten. med. cpl. Maggisano Vincenzo . » 25,301
6) s. ten. med. cpl. Altobelli Antonio » 25,276
7) s. ten. med. cpl. Di Domenica Massimo . » 25,135
8) s. ten. C.S.A. cpl. Nardi Massimo . . » 25,126
9) dott. Del Priore Sergio . . » 25,066
10) s. ten. med. cpl. Moschella Salvatore (nato il 5 settembre 1950) . . . . » 25,028
11) s. ten. med. cpl. Lundini Bruno (nato il 2 gennaio 1951) . . . . . » 25,028
12) s. ten. med. cpl. Cirillo Nicola . » 25,010
13) dott. Corallo Andrea . . . . » 25 —
14) s. ten. med. cpl. Corti Giuseppe . . » 24,860
15) s. ten. C.S.A. cpl. Freccero Massimo . . » 24,718
16) s. ten. med. cpl. Tropea Francesco . » 24,711
17) autiere Reina Giovanni Paolo . . » 24,696
18) s. ten. med. cpl. Barcellona Luigi . . » 24,675
19) s. ten. med. cpl. Sorrentino Sabato . » 24,638
20) s. ten. med. cpl. Cantarini Claudio . . » 24,576
21) s. ten. med. cpl. Di Zenzo Paolo . . . » 24,473
22) s. ten. med. cpl. Tontoli Francesco . » 24,443
23) a.u.c. medico Ottaviani Giorgio . . . » 24,408
24) dott. Pennacchi Aldo » 24,325
25) s. ten. med. cpl. Malcangio Giovanni . . » 24,290
26) s. ten. med. cpl. Mozzanega Ettore . » 24,276
27) s. ten. med. cpl. Tesorone Ferdinando » 24,251
28) dott. Preti Umberto . . . . . » 24,233
29) dott. De Stefano Cosmoferruccio . . . » 24,140
30) caporale Scerbo Achille . . . . . » 24,121
31) s. ten. med. cpl. Bregante Fausto . . punti 24,040
32) s. ten. med. cpl. Maltecca Aristide . . » 24,026
33) s. ten. med. cpl. Tortori Achille . . . » 23,936
34) s. ten. med. cpl. Varoli Federico . . . » 23,901
35) s. ten. med. cpl. Sciara Luigi . . . » 23,858
36) s. ten. med. cpl. Di Mauro Mauro . . » 23,851
37) dott. Bevilacqua Ugo . . . . . » 23,850
38) s. ten. med. cpl. Ribis Carmelo . . . » 23,833
39) dott. Scarlata Pietro . . . . . . » 23,768
40) dott. Oliverio Costantino (nato il 20 febbraio 1948) . . . . . . . . . . » 23,683
41) dott. Cicero Salvatore (nato il 3 marzo 1950) » 23,683
42) s. ten. med. cpl. Lacagnina Calogero Michele . . . . . . . . . . . . . » 23,653
43) s. ten. med. cpl. Vernile Walter . . . » 23,586
44) s. ten. med. cpl. Tecchia Livio . . . » 23,511
45) s. ten. C.S.A. cpl. Caputi Massimo . . » 23,491
46) s. ten. med. cpl. Giaquinto Giovanni . . » 23,370
47) s. ten. med. cpl. Dominici Concetto . . » 23,361
48) s. ten. med. cpl. Pantaleo Donato . . » 23,288
49) s. ten. med. cpl. Randazzo Giuseppe . » 23,256
50) s. ten. med. cpl. De Carlo Vito . . . » 23,251

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. dott Pianella Enrico . . . . . punti 23,243
2. s. ten. med. cpl. Angelucci Nicola . . » 23,216
3. s. ten. med. cpl. Cantarini Massimo . » 23,181
4. s. ten. med. cpl. Canfarini Mario . . » 23,141
5. s. ten. med. cpl. Murano Lucio . . . » 23,093
6. s. ten. med. cpl. De Maria Eugenio . . » 23,083
7. soldato Iovino Michele . . . . . » 23,053
8. dott. Sagratella Stefano . . . . . » 22,933
9. s. ten. med. cpl. Cipolla Bruno . . . » 22,723
10. s. ten. med. cpl. Battista Franco . . . » 22,615
11. s. ten. f. cpl. Frisina Antonino . . . » 22,565
12. s. ten. C.S.A. cpl. Martorina Fulvio . . » 22,560
13. s. ten. med. cpl. Malagola Romualdo . . » 22,528
14. dott. Calapai Placido . . . . . » 22,346
15. dott. Angellotti Aniello . . . . . » 22,078
16. s. ten. med. cpl. Racalbuto Francesco . » 21,843
17. dott. Mantella Gregorio . . . . . » 21,825
18. s. ten. med. cpl. Sena Mariano . . . » 21,773
19. s. ten. med. cpl. Savoca Claudio . . . » 21,533
20. soldato Meneghini Andrea . . . . . » 21,296
21. dott. Quarta Vincenzo . . . . . » 21,260
22. s. ten. med. cpl. Speciale Giuseppe . . » 21,168

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1979

*Il Ministro:* RUFFINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1979*
*Registro n. 10 Difesa, foglio n. 127*

**(4908)**

---

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1976.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia per l'anno 1976;

Visto il proprio provvedimento in data 12 maggio 1978, con il quale il dott. Antonio Ceino, nato il 18 marzo 1929, a Poli, era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come assistente volontario dopo l'8 maggio 1969;

Vista l'ordinanza pronunziata il 2 giugno 1978, n. 163, reg. ord. n. 901/78, reg. ric. anno 1978 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza che aveva accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Antonio Ceino, ammettendo con riserva quest'ultimo a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza del 3 gennaio 1979, n. 202, reg. dec. n. 901/78 reg. ric. anno 1979 che ha accolto nel merito il ricorso presentato dal dott. Ceino annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 80/100 (ottanta centesimi);

Decreta:

Il dott. Antonio Ceino, nato a Poli il 18 marzo 1929, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia per l'anno 1976, di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1978 con il punteggio di 80/100 (ottanta centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1979

*Il Ministro:* ANSELMI

**(5500)**

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

### Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 436 in data 9 marzo 1978, con il quale viene indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1977;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata dalla legge 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina veterinaria che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

| N. | Nominativo | | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brizioli Giammario | punti | 69,708 | su 120 |
| 2. | Vitali Costantino | » | 64,900 | » |
| 3. | Pastori Massimo | » | 63,979 | » |
| 4. | Carfagna Angelo | » | 63,677 | » |
| 5. | Annavini Elio | » | 61,527 | » |
| 6. | Attili Attilio | » | 60,407 | » |
| 7. | Scavella Flavio | » | 56,953 | » |
| 8. | Minniti Piero | » | 55,542 | » |
| 9. | Cioli Paolo | » | 55,250 | » |
| 10. | Manfrinato Ermes Dante | » | 55,000 | » |
| 11. | Gentili Roberto | » | 54,978 | » |
| 12. | Vannucci Francesco | » | 54,500 | » |
| 13. | Bolsi Daniele | » | 54,000 | » |
| 14. | Griselli Mario | » | 53,972 | » |
| 15. | Cagnasso Aurelio | » | 53,500 | » |
| 16. | Vagnucci Mauro | » | 53,250 | » |
| 17. | Biolatti Bartolomeo | » | 53,000 | » |
| 18. | Taddei Venanzo | » | 52,750 | » |
| 19. | Vicentini Gianni Luigi | » | 52,500 | » |
| 20. | Prato Stefano | » | 52,250 | » |
| 21. | Gamba Giuseppe | » | 52,000 | » |
| 22. | Giovannetti Luciano | » | 51,600 | » |
| 23. | Fiordelmondo Riccardo | » | 51,500 | » |
| 24. | Rocchi Maurizio | » | 51,475 | » |
| 25. | Franchin Fabio | punti | 51,250 | su 120 |
| 26. | Ruina Antonio | » | 51,050 | » |
| 27. | Bovo Agostino | » | 51,000 | » |
| 28. | Sambucco Pierluigi | » | 50,750 | » |
| 29. | Quadraroli Norberto Bruno | » | 50,700 | » |
| 30. | Fazzini Uberto | » | 50,603 | » |
| 31 | Monti Luigi | » | 50,500 | » |
| 32 | Marconi Luigi | » | 50,250 | » |
| 33 | Brillada Giovanni | » | 50,000 | » |
| 34 | Ferri Giovanni | » | 49,705 | » |
| 35 | Sargenti Mario | » | 49,500 | » |
| 36. | Merli Alfio | » | 49,200 | » |
| 37. | Pennazzi Mario | » | 49,000 | » |
| 38 | Paolucci Tito | » | 48,750 | » |
| 39 | Travaglini Nicola | » | 48,500 | » |
| 40 | Mastrocola Luigi | » | 48,000 | » |
| 41. | Sansoni Giuseppe | » | 47,750 | » |
| 42. | Pasquali Fabrizio | » | 47,655 | » |
| 43 | Fresta Giuseppe | » | 47,500 | » |
| 44. | Trippetti Maurizio | » | 47,250 | » |
| 45. | Settimi Augusto | » | 47,070 | » |
| 46. | Donati Andrea | » | 47,000 | » |
| 47. | Verginis Nicola | » | 46,750 | » |
| 48. | Menghinelli Osvaldo | » | 46,500 | » |
| 49. | Venturi Luciano | » | 45,000 | » |
| 50. | Curini Antonio | » | 44,750 | » |
| 51. | Morelli Marco | » | 44,500 | » |
| 52. | Strada Domenico | » | 43,500 | » |
| 53. | Tempera Filippo | » | 43,000 | » |
| 54. | Ciarlantini Giacomo | » | 42,207 | » |
| 55. | Di Teodoro Geraldo | » | 42,100 | » |
| 56. | Mosca Andrea | » | 42,000 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e a quello dei comuni di Apiro, Poggio S. Vicino, Fiastra, Acquacanina, Bolognola, Monte S. Martino, Sarnano.

Macerata, addì 11 maggio 1979

*Il veterinario provinciale:* TORREGGIANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 800 in data 11 maggio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina veterinaria i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1977;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Considerato peraltro che le condotte veterinarie di Fiastra-Acquacanina-Bolognola (consorzio), di Monte S. Martino e di Sarnano sono ricoperte interinalmente da veterinari da data antecedente al 30 giugno 1977 e a tutt'oggi ininterrottamente in servizio e pertanto aventi titolo ai benefici di cui agli articoli 68 e 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Considerato che:

*a)* i veterinari interini della condotte di Fiastra Acquacanina-Bolognola (consorzio) e di Sarnano non sono risultati vincitori;

*b)* il veterinario interino di Monte S. Martino, in base alla graduatoria del concorso ed alle preferenze manifestate dallo stesso è risultato vincitore di condotta diversa da quella oggi interinalmente ricoperta;

*c)* il veterinario interino di Apiro-Poggio S. Vicino (consorzio), anch'esso in servizio antecedentemente al 30 giugno 1977, è risultato vincitore della condotta consorziale medesima;

Considerata l'opportunità di sospendere la dichiarazione dei vincitori delle prime tre condotte sopraspecificate al fine di non determinare le condizioni per una duplice assunzione per la medesima funzione, in armonia con quanto stabilito dalla regione Marche al comma sesto della circolare n. 9/1371/8AG del 22 marzo 1979 emanata a seguito di accordi interregionali in tal senso, in attesa che le disposizioni regionali sul trasferimento del personale degli enti locali chiariscano le posizioni giuridiche di cui sopra;

Considerato peraltro che nulla osta alla dichiarazione del vincitore della condotta consorziale di Apiro-Poggio S. Vicino;
Visto il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modifiche, nella legge n. 3 dell'8 gennaio 1979, contenente, tra l'altro, limiti per le assunzioni del personale da parte dei comuni, consorzi e province;
Visto il testo unico delle leggi speciali, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

1) Il dott. Vitali Costantino è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Apiro-Poggio S. Vicino;

2) E' sospesa temporaneamente la dichiarazione dei vincitori delle seguenti condotte veterinarie per i motivi espressi in narrativa:
Fiastra-Bolognola-Acquacanina (consorzio);
Monte S. Martino
Sarnano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Macerata, addì 11 maggio 1979

*Il veterinario provinciale*: TORREGIANI

(5118)

## OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. CAMILLO DE LELLIS » DI CHIETI

### Concorso a due posti di aiuto di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di pneumotisiologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

**(2024/S)**

## OSPEDALI DI BOLOGNA

### Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia presso l'ospedale Bellaria (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

**(2032/S)**

## OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

### Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

**(2013/S)**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

**(2014/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia (quest'ultimo a tempo pieno);
un posto di assistente di medicina (a tempo pieno);
due posti di assistente di chirurgia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

**(2015/S)**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

**(2020/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cetraro (Cosenza).

**(2025/S)**

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

**(2022/S)**

## OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

**Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palestrina (Roma).

**(2033/S)**

## OSPEDALI RIUNITI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

**(2035/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

**(2037/S)**

## OSPEDALE DI LENTINI

**Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

**(2023/S)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791740)